

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **377/1992** (ECLI:IT:COST:1992:377)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **17/06/1992**; Decisione del **09/07/1992**

Deposito del **27/07/1992**; Pubblicazione in G. U. **05/08/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18662**

Atti decisi:

N. 377

ORDINANZA 9-27 LUGLIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Cesare GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Palmanova nel procedimento penale a carico di Renzo Osso ed altri, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1992 il Pretore di Udine - Sezione staccata di Palmanova, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui assoggetta soltanto a sanzioni amministrative, e non anche a sanzioni penali, la violazione dei singoli vincoli posti su beni ambientali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la proposta questione si fonda su una premessa interpretativa tutt'altro che consolidata, tant'è che questa Corte - con ordinanza n. 67 del 1992 - si è trovata a dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1-sexies, censurato allora sul presupposto che estendesse le sanzioni penali previste dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'inosservanza dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi all'esecuzione di qualsiasi opera non autorizzata in area sottoposta a vincolo;

che l'ordinanza di rimessione dichiarava come prevalente l'interpretazione prospettata, che risulta difforme da quella ritenuta dal giudice a quo del presente giudizio;

che nel recepire detta interpretazione questa Corte aveva ritenuto giustificato il rigore sanzionatorio della normativa, essendo quest'ultima ispirata alla considerazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, il quale può risultare compromesso anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua interezza;

che analoghe valutazioni erano state in precedenza enunciate dalle ordinanze n. 431 del 1991 e n. 377 del 1990;

che peraltro, quale che debba ritenersi l'esatta portata della disposizione impugnata, assume rilievo assorbente il fatto che il giudice a quo chieda a questa Corte di sottoporre a sanzione penale fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione amministrativa;

che una eventuale pronuncia di tale contenuto violerebbe il fondamentale e inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale;

che difatti questa Corte ha costantemente escluso l'ammissibilità di questioni additive in materia penale (sent. n. 456 del 1989; ordd. nn. 249 e 150 del 1988, n. 500 del 1987, nn. 11 e 2 del 1984; sent. n. 108 del 1981);

che alla stregua delle esposte considerazioni la questione sollevata va ritenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione staccata di Palmanova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.